

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***La branch exemption alla prova del modello Redditi 2017***

di Marco Bargagli

Il D.Lgs. 147/2015, noto come **decreto crescita ed internazionalizzazione delle imprese**, ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il **regime opzionale** denominato "**branch exemption**".

Per **espressa disposizione normativa**, ai sensi dell'[articolo 168-ter del Tuir](#), un'impresa residente nel territorio dello Stato può **optare** per l'**esenzione degli utili e delle perdite** attribuibili a **tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero**, in base al **principio totalitario** già previsto per la **tassazione del consolidato mondiale**, meglio conosciuto come "**all-in**" "**all-out**".

Quindi, prima di **esercitare in modo irrevocabile l'opzione** per l'esenzione dei redditi conseguiti dalla stabile organizzazione, il contribuente deve considerare che la stessa potrebbe anche realizzare **perdite fiscali** che, in caso di **mancato** esercizio dell'opzione, **andrebbero ad abbattere** la base imponibile della casa madre.

Infatti, **prima delle modifiche apportate dal legislatore**, che sono entrate in vigore il **7 ottobre 2015**, i **redditi e le perdite** conseguite all'estero da parte della stabile organizzazione **dovevano confluire nella dichiarazione dei redditi della casa madre**.

Occorre ricordare che l'opzione per l'esenzione **è irrevocabile** e deve essere esercitata al **momento di costituzione** della stabile organizzazione, con **effetto dal medesimo periodo d'imposta**.

L'esenzione da tassazione **può essere validamente esercitata** solo qualora la stabile organizzazione non sia **localizzata o residente in paesi a fiscalità privilegiata**, ex [articolo 167, comma 4, del D.P.R. 917/1986](#), a meno che il contribuente **non faccia valere le esimenti** previste per la disapplicazione della *CFC rule*.

In merito, ai sensi dell'[articolo 167, comma 5, lettere a\) e b\) del Tuir](#), la **tassazione per trasparenza delle imprese estere** non si applica se il **soggetto residente in Italia** dimostra, **alternativamente**, che: la società o un altro ente non residente svolge **un'effettiva attività industriale o commerciale**, come sua **principale attività**, nel mercato dello **Stato o territorio di insediamento**; dalle partecipazioni **non consegue l'effetto** di localizzare i redditi in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**.

Inoltre, occorre sottolineare che **non può essere esercitata** l'opzione per la *branch exemption* qualora in capo alla stabile organizzazione ricorrono le condizioni per la **tassazione**

per trasparenza CFC prevista per le c.d. “**passive income companies white list**”, ex [articolo 167, comma 8-bis, del Tuir](#), a meno che il contribuente non dimostri che la medesima stabile organizzazione estera non sia una **struttura di puro artificio**, rendendo così operante l'esimente prevista dal successivo [comma 8-ter](#).

Ciò detto, qualora il contribuente **intenda esercitare l'opzione in rassegna**, dovrà adempiere ai **correlati obblighi dichiarativi**.

Sono infatti disponibili, sul sito *internet* dell'Agenzia, le **bozze delle dichiarazioni dei redditi**, con le relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d'imposta 2016.

Si evidenzia che quest'anno il **nome del modello** è stato modificato da “**Unico 2017**” in “**Redditi 2017**”, tenuto conto che la dichiarazione IVA **non potrà più essere presentata in forma unificata** assieme alla **dichiarazione dei redditi**.

In merito, la **bozza delle istruzioni di compilazione** del modello Unico 2017 del 10 gennaio 2017, prevede che in caso di opzione per il regime di cui all'[articolo 168-ter del Tuir](#), la società residente nel territorio dello Stato **deve escludere dal risultato di bilancio gli utili e le perdite realizzati da tutte** le stabili organizzazioni all'estero tenuto conto che, come detto, **l'opzione è totalitaria**.<sup>1010</sup>

Successivamente, la **somma algebrica** degli utili e delle perdite **risultante dai predetti rendiconti**, va riportata **nel quadro RF della dichiarazione “Redditi 2017”** tra le **variazioni in aumento** (se negativa) o tra le **variazioni in diminuzione** (se positiva), rispettivamente nei **righi RF31** (indicando il codice 45) e **RF55** (riportando il codice 41).

Quindi, come espressamente **rilevabile dalle istruzioni di compilazione**, il primo modulo del quadro RF va compilato **senza riportare le variazioni in aumento e in diminuzione** dei risultati reddituali delle stabili organizzazioni, il cui reddito va **separatamente indicato** – a seconda dei casi – in **ulteriori moduli** del medesimo **quadro RF**, oppure nel **quadro FC**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione  
**LA STABILE ORGANIZZAZIONE E  
GLI SVILUPPI DI PRASSI E GIURISPRUDENZIALI**

Bologna      Milano      Treviso      Verona